

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO**

## **TITOLO PRIMO**

### **NORME GENERALI**

#### **ART.1 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 19.6.1999 n.229, art.15 quinquies commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 23.12.1999 n.488, art.28 commi 1 e 2, della D.G.R. 8.2.2000 n.356, del Decreto Legislativo 2.3.2000 n.49, del D.P.C.M. 27.3.2000, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla Dirigenza Amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale, quadriennio 1998-2001, del Decreto Legislativo 28.7.2000 n. 254 e della circolare n. 5 della Regione Veneto del 10.5.2001 e della nota circolare della Regione Veneto n. 163839/500011 del 07.03.2005 (x), recanti disposizioni in materia di attività libero-professionale e l'incompatibilità del personale della Dirigenza Medica e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

#### **ART.2 DEFINIZIONE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario a rapporto esclusivo, si intende l'attività che detto personale, individualmente, in équipe o in associazione di professionisti, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di ricovero, di day hospital o di day surgery, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi del S.S.N., come previsti all'art.9 del Decreto Legislativo 502/ 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

*L'attività libero-professionale intramuraria deve essere integrativa e non sostitutiva dell'attività istituzionale, con conseguente obbligo per tutti i medici che la esercitano di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti. Tale attività libero-professionale non deve essere concorrenziale nei confronti del S.S.N. (x).*

### **ART. 3 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE EXTRAMURARIA**

E' confermato, per il personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e del personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Per il personale in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

Ai sensi della legge 26.05.2004 n. 138, l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria va esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario a dare la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse.

Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 15/quarter del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502.

Il Dirigente a rapporto non esclusivo è tenuto a comunicare all'Amministrazione le strutture ove presta l'attività libero professionale e gli orari della stessa.

L'Amministrazione verifica che la suddetta attività libero professionale non sia incompatibile con l'attività di istituto e che gli orari della stessa non pregiudichino l'assolvimento degli obblighi di servizio.

### **ART. 4 TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

L'attività libero-professionale intramuraria si espleta nell'ambito dell'ULSS, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, nelle seguenti forme:

## **a) In regime ambulatoriale**

a1) Individuale per l'effettuazione di:

- Solo visita
- Visita con prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio;
- Solo prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio.

Tale attività ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del professionista che dovrà erogare la prestazione richiesta.

a2) In équipe per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, nonché per l'esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio.

Tale attività ambulatoriale d'équipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di una prestazione rivolta genericamente all'équipe senza scelta nominativa del professionista.

Per la libera professione ambulatoriale, l'équipe viene costituita all'inizio di ogni anno e rimane invariata per tutto l'anno, salva la sostituzione dei componenti che cessano dal servizio o che sono assenti dal servizio per aspettativa o che rinunciano.

L'équipe, nell'ambito dei servizi (radiologia, laboratorio, anatomia patologica, etc.), sarà costituita da tutto il personale dirigente medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dell'unità operativa che abbia fatto richiesta di esercitare libera professione intramuraria in équipe. In tale ipotesi, la relativa attività potrà essere espletata anche durante il normale orario di servizio, salvo recupero dell'orario secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Qualora, invece, un dirigente dei servizi intendesse svolgere la libera professione in forma individuale, dovrà osservare le fasce orarie previste per tale tipologia di libera professione.

*Sono escluse dalla libera professione intramuraria ambulatoriale le prestazioni per la cui esecuzione occorre utilizzare grandi attrezzature elettromedicali, come definite dalla legislazione regionale (tac, rmn, etc.), attualmente presenti nell'Azienda ULSS n. 5 o che possono essere acquistate in futuro.(x)*

## **b) In regime di ricovero, di day hospital e di day surgery;**

- b1) individuale
- b2) d'équipe

Tali attività in regime di ricovero (day hospital e day surgery compresi) sono caratterizzate dalla richiesta da parte dell'utente di prestazioni libero-professionali con contestuale scelta del professionista o dell'équipe che deve erogare la prestazione nell'ambito delle unità operative dotate di posti letto a ciclo normativo o diurno e della disponibilità di posti letto messi a

disposizione dall'ULSS nei limiti compresi tra il 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, il 10% della dotazione dei posti letto.

Nella ipotesi b2), il professionista scelto diviene il Responsabile dell'équipe. Egli, in accordo con il Responsabile dell'unità operativa, procederà all'individuazione degli altri componenti che faranno parte dell'équipe, scegliendoli tra il personale medico, dirigente non medico, tecnico ed infermieristico. Tutti i dirigenti sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di Responsabile di équipe di libera professione. La partecipazione all'équipe, a qualunque titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito della disciplina di titolarità, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento. In nessun caso possono far parte dell'équipe di libera professione medici non dipendenti dell'ULSS.

Quanto alla tipologia di ricovero, si possono avere le seguenti fattispecie:

1. Ricovero in libera professione con richiesta di comfort alberghiero, con oneri a totale carico dell'utente, sia per il ricovero che per il comfort.
2. Ricovero in libera professione, senza richiesta di comfort alberghiero, con oneri, a carico dell'utente, del solo ricovero.

La richiesta esclusivamente riferita al ricovero ordinario con trattamento alberghiero superiore a quello standard non attua l'esercizio di attività libero-professionale in costanza di ricovero.

- Ai sensi dell'art.72, comma 11, della legge 23/12/1998 n.448, al Direttore Generale è conferita la possibilità, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'ULSS spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché di autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì di attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali.
- L'attività libero-professionale può essere altresì espletata, sia individualmente che in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'ULSS con le predette aziende e strutture, per l'esecuzione di attività richieste a pagamento da singoli utenti.
- Rientra inoltre nella fattispecie della libera-professione la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'ULSS, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti Sanitari interessati, nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono

stabiliti dal Direttore Generale in conformità alle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

- Si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale, di cui al precedente comma, anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali dell'ULSS, ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche temporanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
- L'ULSS, con le modalità riportate negli articoli successivi, disciplina i casi in cui l'assistito può richiedere all'ULSS medesima che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
- *Sono esclusi dalla libera professione intramuraria in regime di ricovero gli interventi operatori per neoplasia, per i quali l'Azienda ULSS n. 5 si impegna a garantire la migliore équipe possibile ed una corsia preferenziale per tali prestazioni. (x)*
- *Non può in alcun caso essere assoggettato a regime libero-professionale l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale su richiesta urgente e in ogni caso svolta da personale in turno di guardia o di pronte disponibilità. (x)*

## **ART. 5 CATEGORIE PROFESSIONALI COINVOLTE**

L'attività libero professionale intramuraria è consentita, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulle incompatibilità, a tutto il personale della Dirigenza del Ruolo Sanitario (Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico e Psicologo), nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero-professionale deve essere utilizzato il personale dipendente dell'ULSS. Solo in casi di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero-professionale, l'ULSS può acquisire personale non dirigente del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite

contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi.

Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale, l'ULSS può, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui trattasi sono a totale carico della gestione di cui all'art.3, comma 6, della legge 23/12/1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione.

Il Direttore Generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali, al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato a rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'ULSS, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.

## **ART. 6 INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

L'opzione in ordine al rapporto esclusivo comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'ULSS, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. Pertanto, al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale a rapporto esclusivo, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo che la norma legislativa preveda l'autorizzazione da parte dell'azienda e l'autorizzazione sia stata concessa.

Pertanto, coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal presente regolamento, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'ULSS.

In generale, sono incompatibili con i compiti d'ufficio gli incarichi che possono generare un conflitto d'interessi con l'ULSS, nonché gli incarichi che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza.

Nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.

*Qualora in seguito all'effettuazione di una prestazione libero-*

*professionale in regime ambulatoriale e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio si verifichi la necessità di ulteriori prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio, queste verranno erogate in regime ordinario e senza ulteriore aggravio di spesa per l'utente, previa impegnativa del medico di medicina generale dell'assistito. E' comunque facoltà dell'assistito optare, anche per le ulteriori prestazioni, per il regime libero-professionale, procedendo a scegliere i sanitari e/o l'équipe che dovrà eseguire la prestazione stessa; in tal caso si prescinde dall'impegnativa del medico di base dell'assistito, risultando sufficiente un'apposita prescrizione del professionista che ha effettuato la prima prestazione in regime libero-professionale. Qualora l'utente non sia in grado di esercitare l'opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o in mancanza dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado. (x)*

I dirigenti medici e sanitari con rapporto esclusivo possono optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo e tale opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 15-quater del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502.

## **ART. 7    AMBITO DI APPLICAZIONE E SANZIONI (x)**

L'attività libero-professionale è prevista nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'ULSS o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa anche per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, salvo quanto previsto dall'art. 6 (incompatibilità per funzioni di vigilanza e controllo).

Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria formulano proposte al Collegio di Direzione in ordine alla programmazione, gestione e verifica dell'attività libero-professionale intramuraria.

L'attività libero-professionale può essere esercitata, di norma, per le attività che l'ULSS garantisce in forma istituzionale. L'ULSS, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare l'esercizio dell'attività libero-

professionale anche per prestazioni non rese in regime istituzionale. *In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento o di grave compromissione dell'attività istituzionale, il Direttore Generale può comminare le seguenti sanzioni:*

1. *Richiamo scritto;*
2. *Richiamo scritto con valutazione negativa nella scheda di valutazione individuale;*
3. *Recupero dell'orario di attività libero-professionale "non timbrato" con orario di servizio e/o con eventuali ferie non godute;*
4. *Limitazione dell'attività libero-professionale;*
5. *Sospensione dell'autorizzazione all'attività libero-professionale.*

*Questi ultimi due provvedimenti possono essere assunti anche in relazione a situazioni di emergenza o di eccezionali circostanze di natura epidemiologica.*

## **ART. 8 PRODUTTIVITA' ED IMPEGNO ORARIO**

L'attività libero-professionale viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali, secondo le previsioni di cui all'art.15-quinquies, comma 3, del Decreto Legislativo n.229/99, il quale stabilisce che l'attività libero-professionale non può comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. *Le prestazioni che costituiscono il volume di attività istituzionale da comparare con il volume di attività libero-professionale sono solamente quelle per esterni, con esclusione di quelle derivanti dal pronto soccorso (x).* L'attività istituzionale, quindi, è prevalente rispetto a quella libero-professionale che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze di servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali. Devono, essere, comunque, rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipes. L'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni normative/contrattuali vigenti.

Il tempo dedicato allo svolgimento dell'attività libero-professionale deve essere rilevato attraverso i previsti meccanismi di controllo delle presenze anche ai fini della corretta attribuzione delle competenze.

Con riferimento all'impegno orario si stabiliscono i seguenti criteri:

- tutta l'attività libero-professionale viene svolta oltre l'orario contrattuale dovuto; per l'attività ambulatoriale viene mantenuto l'attuale sistema di timbratura differenziata,
- al fine di determinare il debito orario per le attività e prestazioni sotto specificate viene individuato apposito tempario per:
  - a) attività di ricovero ordinario, di day hospital o day surgery, opportunamente concordate con le singole unità operative,
  - b) attività dei servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, dove l'impegno orario viene individuato per prestazione o attività, all'atto

della richiesta di autorizzazione, presentata dal professionista o dall'équipe.

Per le prestazioni di libera professione che, pertanto, non hanno la possibilità di essere effettuate al di fuori del normale orario di servizio, (libera professione in costanza di ricovero, esami strumentali ecc.), vengono definiti, in accordo con la Direzione Medica, dei tempi per individuare i tempi necessari allo svolgimento di una determinata prestazione/esame, sia per il personale medico che per quello non medico, fatta salva, per gli esami strumentali, la identificazione delle prestazioni. Per l'attività in regime di ricovero si stabilisce l'equiparazione fra i tempi di esecuzione delle prestazioni in regime di ricovero ordinario e quelli in libera professione. Il tempo individuato per le prestazioni effettuate sarà considerato orario aggiuntivo da rendere dal personale che ha eseguito le medesime.

## **ART. 9 RESPONSABILITA'**

L'attività libero-professionale intramuraria è da considerarsi giuridicamente a tutti gli effetti atto personale ed esclusivo degli operatori, richiedenti ed autorizzati, che la esercitano e non comporta, pertanto, alcuna responsabilità diretta ed indiretta dell'Amministrazione in ordine alle prestazioni rese. Gli operatori interessati devono pertanto essere coperti da apposita polizza assicurativa a tutela di eventuali responsabilità civili verso terzi. L'Amministrazione si impegna, compatibilmente con le condizioni del mercato assicurativo, ad offrire ai medici la copertura del rischio in questione mediante specifica appendice alla polizza RCT generale. Per il personale di supporto la copertura assicurativa viene garantita dall'ULSS ed il relativo onere ricompreso tra i costi aggiuntivi connessi con l'erogazione dell'attività libero-professionale. Non è prevista la copertura INAIL.

## **ART. 10 SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

Nell'ambito dell'ULSS vengono individuate idonee strutture e spazi distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale.

L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attività libero-professionale può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale.

La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

## **ART. 11 TRATTAMENTO ECONOMICO**

L'ULSS provvede alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivati dall'attività libero-professionale, così come definito nel presente regolamento, con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali, essendo detti compensi assimilati, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

Tale assimilazione non è estesa agli specifici compensi attribuiti al personale che effettua attività di supporto all'attività libero – professionale fuori dell'orario di lavoro.

## **ART. 12 FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE**

Il personale medico, veterinario e dirigente del ruolo sanitario che intende svolgere attività libero-professionale dovrà preventivamente inoltrare al Direttore Generale apposita richiesta di autorizzazione. La richiesta, regolarmente protocollata, sarà poi inviata al Servizio Competente per il procedimento.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la forma di attività libero-professionale che si intende svolgere;
- b) la disciplina in cui si intende esercitare l'attività;
- c) la sede e gli orari di esercizio dell'attività;
- d) le eventuali circostanze tecnico-organizzative che richiedono l'esercizio delle attività in orario di lavoro;
- e) la eventuale necessità della partecipazione di équipes di altre unità operative o Servizi;
- f) la eventuale necessità di personale di supporto (infermieristico, tecnico e della riabilitazione);
- g) la eventuale necessità dell'uso di strumentazioni ed apparecchiature, da specificare;
- h) le prestazioni e le relative tariffe, la quota percentuale delle tariffe che deve essere destinata al personale di supporto.

La domanda va formulata secondo gli schemi allegati al presente regolamento (allegati n.1 e n. 2 ).

## **ART. 13 ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE**

L'istruttoria delle domande viene espletata come segue:

- a) dal Dirigente di struttura (Dirigente Medico, Responsabile di Dipartimento, Responsabile di Distretto) per i seguenti aspetti:
  - orario
  - spazio

- titoli
  - disciplina
  - volume di attività
  - ogni altro aspetto di rilevanza organizzativa (strumentazione etc.)
- Per il Dirigente Medico e il Responsabile di Dipartimento e di Distretto, la predetta istruttoria è espletata dal Direttore Sanitario.
- b) dal Responsabile dell' 'U.O.A. Servizio Amministrativo Ospedaliero e per la Libera Professione per tutto ciò che riguarda gli aspetti amministrativi:
- prenotazioni
  - riscossione delle tariffe
  - distribuzione delle quote
  - ogni altro aspetto di pertinenza amministrativa.
- La istruttoria si concluderà con il parere dei dirigenti incaricati.

## **ART. 14 AUTORIZZAZIONE**

L'esercizio dell'attività libero-professionale, nelle forme previste dall'art.4, viene autorizzato dal Direttore Generale o, su sua delega, dal Responsabile di Struttura, sulla base dei necessari pareri favorevoli di cui all'art. 13.

L'autorizzazione ha effetto dal 1° del mese successivo alla data della comunicazione. Il procedimento di autorizzazione deve comunque concludersi entro 60 g. dalla data della domanda. La mancata formale autorizzazione entro il termine di cui sopra non dovrà intendersi quale "silenzio-assenso". Il diniego dell'autorizzazione dovrà essere debitamente motivato.

## **ART. 15 MODALITA' DI PRENOTAZIONE**

Per l'attività libero-professionale sono previste modalità di prenotazione separate da quelle per l'attività istituzionale con distinti uffici e personale dedicato. E' prevista la tenuta delle liste di attesa relative all'attività libero-professionale su apposito registro separato dall'attività istituzionale e con specifico flusso richiedente ed effettuato. Dal momento iniziale dell'attività libero-professionale saranno attivati, con cadenza semestrale, momenti di verifica volti a monitorare il fenomeno delle liste d'attesa che dovranno ridursi con gradualità.

Il personale dedicato alle prenotazioni provvederà a comunicare mensilmente i tempi d'attesa distinti per attività ai Responsabili delle strutture di riferimento. Ciò consentirà di verificare periodicamente il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale.

Le giornate e gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale e le tariffe delle prestazioni vengono adeguatamente pubblicizzati mediante esposizione di apposito avviso presso i centri di prenotazione e presso le sedi di svolgimento delle attività. Il paziente

che richiede una prestazione in regime di libera professione intramuraria deve, in ogni caso, essere preventivamente informato dell'onere finanziario che dovrà sostenere. Per l'attività libero professionale ambulatoriale, individuale o d'équipe, la richiesta può essere fatta verbalmente, mentre per quella in regime di ricovero deve essere compilata per iscritto su apposito stampato nel quale il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni della degenza e del tariffario delle prestazioni a cui sarà sottoposto.

## **ART. 16 ATTIVITA' DI SUPPORTO**

E' attività di supporto l'attività infermieristica, tecnica e di altre professionalità corrispondenti, semprechè direttamente connessa alla prestazione libero-professionale, in quanto indispensabile per la sua effettuazione. Tale attività di supporto è limitata al solo personale a tempo pieno.

L'attività di supporto alla attività libero-professionale intramuraria autorizzata dall'Amministrazione costituisce dovere di servizio se richiesta nell'ambito dell'orario di lavoro, ed ha carattere di volontarietà se prestata oltre ed al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente.

L'attività di supporto alle prestazioni libero-professionali è svolta, di norma, fuori orario di lavoro ed è compensata, per le prestazioni realmente effettuate, sulla base di tariffe orarie scelte fra un minimo di € 25,82 ed un massimo di € 30,99 Tale personale è tenuto ad evidenziare, con gli ordinari strumenti di rilevazione delle presenze e degli orari, il tempo effettivo impiegato a supporto dell'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari.

Il personale di supporto sarà individuato dal singolo professionista o dal Responsabile della équipe.

## **ART. 17 PERSONALE DI COLLABORAZIONE**

E' personale di collaborazione il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale. Si tratta di personale per il quale sussiste un nesso preciso, anche se non diretto, tra le mansioni e l'attività libero-professionale complessivamente esplicita nell'ULSS (va tra esso incluso, fra l'altro, il personale addetto alle prenotazioni, il personale dell'unità operativa dove si svolge l'attività libero-professionale non compreso nell'art. 16, il personale addetto alla riscossione delle tariffe, il personale della direzione medica ospedaliera o della struttura territoriale e il personale della direzione amministrativa ospedaliera) e che partecipa alla quota del fondo, con attribuzione di quote a seconda del ruolo o dell'apporto quali-quantitativo all'attività.

Il personale che, nell'ambito del proprio lavoro, svolge compiti direttamente o indirettamente connessi con l'attività libero-professionale è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio.

La collaborazione consiste nell'organizzazione e nella gestione dell'attività libero-professionale sotto l'aspetto sia amministrativo sia sanitario, nella vigilanza sulle modalità di esercizio ed in tutti gli altri compiti definiti dall'Organismo Paritetico di Verifica.

## **ART. 18 PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA CON LIMITATA POSSIBILITA' DI ESERCITARE LIBERA PROFESSIONE**

Trattasi di personale della dirigenza medica ,veterinaria e sanitaria non medica che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. La quota dei proventi derivanti dalle tariffe, al netto delle quote a favore dell'azienda, è pari al 5%. Dalla ripartizione di tale fondo, non può derivare, per i destinatari, un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale, secondo i criteri stabiliti in sede aziendale.

La definizione del personale va effettuata mediante contrattazione con le OO.SS.

## **ART. 19 ORGANISMO PARITETICO DI VERIFICA**

Il corretto andamento dell'attività libero-professionale intramuraria è assicurato attraverso apposito organismo di verifica in forma paritetica composto da sei membri di cui tre designati dal Direttore Generale dell'ULSS e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica, con criteri paritetici di appartenenza delle professionalità coinvolte. In particolare tale organismo paritetico deve verificare:

- che la quota dei posti letto utilizzabili per l'attività libero-professionale in regime di ricovero rientri nel limite non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti letto della struttura;
- che i restanti spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, rientrino nei limiti di disponibilità, anche temporale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale;
- che l'attività libero-professionale in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale non comporti, per ciascun dipendente, una produttività (intesa come dimensione quali-quantitativa di

prestazioni) superiore a quella corrispondente assicurata per i compiti istituzionali distintamente in costanza di ricovero ed in regime ambulatoriale divisionale;

- che l'attività libero-professionale in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale non comporti, per ciascun dipendente, un impegno correlativo superiore all'orario di servizio effettivamente prestato per le attività rispettivamente di diagnosi e cura dei ricoverati e per l'attività ambulatoriale divisionale.

## **TITOLO SECONDO**

<b>ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME AMBULATORIALE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI</b>
---

### **ART. 20 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE AMBULATORIALE E IN REGIME DI ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO**

L'attività libero-professionale di cui all'art. 4 lettere a1) e a2) può essere svolta fuori dal normale orario di lavoro dal personale interessato, esclusivamente:

- a) nei locali individuati a' sensi dell'art. 10 dalle ore 14,30 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del sabato e giorni festivi. Eventuali deroghe alle fasce orarie saranno autorizzate solamente a fronte di motivate esigenze degli utenti.
- b) in presenza di liste d'attesa per ogni prestazione resa dal reparto/servizio di appartenenza non superiore a 60 giorni, previa attivazione servizio di urgenza differita entro 7 gg.

### **ART. 21 DEROGA ALLE FASCIE ORARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE E IN REGIME DI ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE O DI LABORATORIO**

Fermo restando la condizione di cui alla lettera b) del precedente art. 20, nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, si procede in analogia a quanto previsto per l'attività libero-professionale in costanza di ricovero, quantificando il debito orario da restituire, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Il personale che, per ragioni tecnico-organizzative connesse alle particolari prestazioni rese, sia autorizzato a svolgere l'attività libero-professionale nel normale orario di lavoro è tenuto al recupero orario sulla base dei tempi standard di esecuzione delle prestazioni determinati nel provvedimento di autorizzazione o in base alla seguente formula:

$$R = \frac{A}{B} \times C$$

Dove:

R = orario settimanale da recuperare

A = orario settimanale dovuto espresso in minuti (38x60) = 2.280

B = media prestazioni settimanali in regime ordinario anno precedente

C = numero prestazioni settimanali effettuate in attività libero-professionale.

L'attività libero professionale degli Psicologi verrà esercitata esclusivamente in fasce orarie di chiusura del relativo servizio di impiego.

## **ART. 22 TERIFFE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE**

La tariffa, relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni. Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda e non possono essere inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria. L'Amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei Dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.Lvo. 124/1998.

La tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri:

1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali.
2. quota a copertura dei costi generali (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, ecc.) pari al:
  - 20,5 %, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente sanitario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino la sola visita;
  - 36,5 %, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente sanitario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino visita + prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio o sole prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio;

3. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria:
4. quota pari al 4% da attribuire al personale collaborante e addetto all'organizzazione, di cui il 3% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente.

Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge 23.12.1994, n. 724. L'ULSS, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, predispone la revisione delle tariffe già autorizzate a seguito dell'aggiornamento dei costi e della nuova ripartizione delle percentuali da destinare alle varie componenti le tariffe stesse.

## **TITOLO TERZO**

<b>ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE DI CUI ALL'ART. 4 – 2°COMMA</b>
--

### **ART. 23 MODALITA' DI ESERCIZIO**

Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'ULSS, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'ULSS in strutture non accreditate, previa convenzione nella quale vengono disciplinate le modalità gestionali ed organizzative.

Viene stabilito l'elenco aggiornabile dei dirigenti sanitari con le relative discipline e le prestazioni che potranno esercitare all'interno della struttura convenzionata, con indicazione delle tariffe. Viene stabilito, altresì, il calendario dei giorni di presenza, anch'esso aggiornabile, articolato per dirigenti sanitari, ambulatorio, giorno ed orario nel quale verrà svolta l'attività.

L'ULSS, su segnalazione del sanitario, si impegna a fornire, con la massima tempestività, le eventuali modifiche del suddetto calendario derivanti da situazioni programmabili (ferie) e contingenti (malattie). Per eventuali esigenze aggiuntive, ulteriori variazioni verranno affrontate in sede di negoziazione. Resta inteso che i sanitari dell'ULSS che afferiranno alla struttura convenzionata dovranno attenersi ai regolamenti interni ed alle modalità di accesso della struttura.

La struttura convenzionata si impegna a garantire, in tutti i giorni e negli orari che saranno concordati in base al calendario di presenza, il personale di supporto diretto per le prestazioni che necessitano

dell'intervento di detto personale. L'ULSS può autorizzare l'invio di proprio personale diretto e/o tecnico di supporto all'attività dei sanitari, previa comunicazione scritta al Responsabile Sanitario della struttura convenzionata. Per il proprio personale diretto e/o tecnico le modalità amministrative sono a carico dell'ULSS.

La segreteria della struttura convenzionata riscuote dall'utente, in nome e per conto dell'ULSS, l'importo della prestazione ed emette fattura su bollettario della stessa ULSS. Entro il giorno 5 di ogni mese, la struttura convenzionata provvede:

- alla rendicontazione, su modelli predisposti dall'ULSS, di tutta l'attività svolta di cui all'oggetto;
- all'accreditamento all' ULSS dell'intero importo incassato, con valuta in stessa data (giorno 5 del mese), sul conto corrente di tesoreria dell'ULSS stessa;
- all'emissione di regolare fattura, a carico dell'ULSS, ai fini fiscali, a fronte di quanto stabilito dalla convenzione.

Il rispetto del termine, di cui sopra, viene richiesto al fine di garantire, da parte dell'ULSS, le ripartizioni conseguenti ed accreditare ai dirigenti sanitari interessati la quota di spettanza nel mese in cui verrà operato l'accredito da parte della struttura convenzionata.

## **ART. 24 TARIFFE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE**

La tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri:

- 1) onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto, dipendente dell'ULSS, eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali;
- 2) quota a copertura dei costi ambulatoriali (locazione degli spazi e dell'eventuale personale di supporto, se garantito dalla struttura convenzionata, ecc ). Tale quota, che sarà concordata dal dirigente medico autorizzato d'intesa con la struttura privata, non potrà comunque essere inferiore ai corrispondenti costi, per singola prestazione, applicati all'interno dell'ULSS;
- 3) quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- 4) quota pari al 10,5%, di cui il 2% da attribuire al personale collaborante e al personale addetto all'organizzazione, di cui l'1% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente, e l' 8,5% a copertura dei costi dell'ULSS per l'IRAP.

Le percentuali, di cui al punto 2, potranno essere oggetto di variazioni da concordarsi in relazione al mutare del numero dei dirigenti sanitari autorizzati, dell'inserimento di nuove prestazioni ed alla percentuale di utilizzo degli ambulatori.

## TITOLO QUARTO

### **ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI**

#### **ART. 25 MODALITA' DI ESERCIZIO**

Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, sono previste specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ULSS, studi professionali privati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramuraria. L'utilizzazione degli studi professionali privati è consentita, limitatamente alla attività ambulatoriale e fino al 31 luglio 2005, fermo restando, per l'ULSS, di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attività libero-professionale specialistica.

L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'ULSS, che ne definisce i volumi nel rispetto delle esigenze di servizio;
- b) l'attività deve essere svolta in un'unica sede nell'ambito del territorio della Regione. Con DGR n.1049 del 2.5.2001, la Regione consente la prosecuzione dell'utilizzo di uno studio professionale ubicato nell'ambito territoriale di altra ULSS del Veneto, fino alla data del 31 luglio 2003, termine prorogato al 31 luglio 2005 con Decreto Legge 23.4.2003 n. 89, convertito in legge 20.6.2003 n. 141.

Eccezionalmente, qualora il dirigente interessato svolga, da almeno un biennio, attività professionale in più sedi, il Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente ha sopportato per l'attivazione delle

singole sedi, la prosecuzione dell'attività libero professionale privata, fino al 31.7.2005, anche in un'altra sede ubicata sia all'interno sia all'esterno della Regione Veneto. Nel caso di richiesta di prosecuzione di attività in uno studio privato ubicato in altra Regione, questa potrà essere concessa previa nulla osta della Regione Veneto in accordo con la Regione interessata.

La prosecuzione dell'attività libero – professionale in studi privati o l'eccezionale apertura degli stessi, sono consentite solo qualora non sussistano all'interno dell'ULSS n. 5 strutture o spazi idonei alle necessità connesse all'esercizio dell'attività libero-professionale

- intramuraria.
- c) gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale individuale, sono definiti d'intesa fra l'ULSS ed il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio, fatte salve comunque le fasce orarie già precedentemente stabilite;
  - d) la prenotazione delle prestazioni avviene tramite l'ULSS per mezzo di un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto;
  - e) le tariffe sono definite dall'ULSS, d'intesa con i dirigenti interessati, secondo il regolamento aziendale; la tariffa è articolata in modo da evidenziare gli oneri per l'eventuale utilizzazione, preventivamente autorizzata, di altro personale tecnico sanitario da parte del dirigente e per la fornitura di dispositivi medici all'assistito (per esempio, manufatti protesici e/o ortodontici): i predetti oneri vengono assunti dall'ULSS che si rivarrà sui proventi tariffari del dirigente fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi;
  - f) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'ULSS e gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale li versa, entro i successivi 5 giorni, nelle casse dell'ULSS che provvederà alle trattenute di legge e ai relativi conguagli;
  - g) una quota della tariffa è acquisita dall'ULSS, in conformità a quanto previsto dal vigente CC.CC.NN.LL. in relazione alle varie tipologie di attività e ai costi diretti ed indiretti sostenuti dall'ULSS.

La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

## **ART. 26 TARIFFE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE**

La tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri:

1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto, dipendente dell'ULSS, eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali;
2. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
3. quota pari al 10,5%, di cui il 2% da attribuire al personale collaborante e al personale addetto all'organizzazione, di cui l'1% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente, e l'8,5% per la copertura di costi dell'ULSS per l'IRAP.

I compensi percepiti dal personale dipendente per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso gli studi professionali privati, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell'ULSS, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella misura del 75% ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Legge Finanziaria 2001).

## TITOLO QUINTO

### **ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA**

#### **ART. 27 MODALITA' DI ESERCIZIO**

L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'ULSS e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina prevista per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai CC.CC.NN.LL..

L'attività resa per conto dell'ULSS all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

L'attività è disciplinata dalla determinazione dei seguenti criteri direttivi:

- a) limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b) entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
- c) modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Qualora detta attività sia da considerarsi libero-professionale, se le prestazioni vengono prestate all'interno delle strutture aziendali, la tariffa viene determinata come segue:

1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali.
2. quota a copertura dei costi generali (riscaldamento, pulizie, energia

elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, ecc..) pari al:

- 20,5%, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente sanitario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino la sola visita;
  - 36,5%, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente sanitario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino visita + prestazioni di diagnostica strumentale o sole prestazioni di diagnostica strumentale
3. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
  4. quota pari al 4% da attribuire al personale collaborante e addetto all'organizzazione, di cui il 3% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente.

Se, invece, le prestazioni vengono prestate all'esterno delle strutture aziendali, la tariffa viene determinata come segue:

1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto, dipendente dell'ULSS, eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali;
2. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
3. quota pari al 10,5% di cui il 2% da attribuire al personale collaborante e al personale addetto all'organizzazione, di cui l'1% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente; e l'8,5% a copertura dei costi dell'ULSS per l'IRAP.

## **TITOLO SESTO**

<b>ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME DI RICOVERO</b>
--

### **ART. 28 NORME GENERALI**

Il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali.

La disponibilità dei posti letto per l'attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'art. 10 del presente regolamento, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. L'ULSS individua i predetti posti letto scegliendoli, preferenzialmente, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato. I posti letto in questione possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero.

I Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, in accordo con la Direzione Medica Ospedaliera, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie, Non è consentita l'attività libero-professionale in costanza di ricovero nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione, ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie o delle norme da individuare in sede aziendale. I ricoveri chirurgici in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza ordinaria programmata in sede di predisposizione di "budget".

I posti letto, individuati per l'attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge 28/12/95, n. 549.

La gestione dell'attività libero-professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23/12/1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

## **ART. 29 MODALITA' DI ESERCIZIO**

L'attività libero-professionale in regime di ricovero, erogata su richiesta scritta del paziente, dalla quale risultino la conoscenza da parte dello stesso delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero-professionali richieste, è svolta in forma individuale o in équipe e si riferisce, esclusivamente, alla prestazione professionale richiesta, restando garantito al cittadino il ricovero secondo le modalità ordinarie. Il ricovero dei pazienti paganti in proprio, in regime libero professionale, può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta.

Il paziente deve essere prima visitato in regime ordinario o libero-professionale presso l'ambulatorio e, in tale occasione, devono essere formati i piani diagnostico-terapeutici ed individuata l'eventuale équipe.

Il paziente deve essere, in ogni caso, preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere e dovrà sottoscrivere il modulo preventivo di spesa contenente una dettagliata previsione delle prestazioni richieste a pagamento ed un analitico preventivo di spesa sulla base delle tariffe autorizzate elaborato dagli uffici competenti.

Nell'istanza, redatta su appositi moduli, deve essere indicata la prestazione e l'impegno del richiedente a versare quanto dovuto sulla base delle seguenti modalità:

- una cauzione pari al 40% della tariffa complessiva, calcolata sulla base del DRG di ingresso all'atto del ricovero;
- il saldo al momento della dimissione.

Le prenotazioni si effettuano, di norma, presso l'ufficio all'uopo individuato attraverso la presentazione del modulo di richiesta di prestazioni libero-professionali. Le prenotazioni e le liste d'attesa vengono tenute dal suddetto ufficio, il quale, mensilmente, provvede a comunicare i tempi di attesa distinti per tipologia di ricovero al Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera. Ciò consente di verificare, periodicamente, il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale.

Lo stesso ufficio provvede a formare – sulla base delle richieste ricevute – una lista di prenotazione secondo i seguenti criteri:

- a) ordine cronologico di presentazione,
- b) previsione del numero massimo di pazienti per ciascun medico di fiducia,
- c) ricovero contemporaneo di un numero massimo programmato di pazienti per titolare (salvo il caso di inesistenza di lista d'attesa).

La richiesta delle camere a pagamento deve essere rivolta direttamente dal paziente all'ufficio accettazione.

E' ammessa da parte del cittadino la scelta del regime libero-professionale ancorché fatta nel corso del ricovero, mentre non è possibile il trasferimento dal regime libero-professionale al regime ordinario. In tal caso l'onere a carico del paziente sarà proporzionale al periodo trascorso in regime libero-professionale.

Ferma restando la facoltà di designazione individuale del medico di fiducia da parte del cittadino, la scelta del regime libero-professionale riguarda l'intera équipe medica di competenza (il cittadino non può esigere assistenza medica esclusivamente dal medico prescelto 24 ore su 24) ed è estesa alle équipes dei servizi coinvolti.

Il ricoverato che, in prima persona o per tramite di uno dei soggetti stabiliti, esca contro il parere del sanitario prescelto, sarà, comunque, tenuto a pagare il costo preventivato all'atto del ricovero, fatto salvo ogni ulteriore onere aggiuntivo nel caso che per il prolungamento

eventuale della degenza non sia tenuto a corrispondere ulteriori somme fino a completa estinzione del debito.

## **ART. 30 ULTERIORI PRESTAZIONI**

Qualora, in costanza di ricovero, si verifichi la necessità, a seguito dell'insorgere di complicanze del quadro clinico che hanno dato adito ad ulteriori prestazioni, queste verranno erogate in regime ordinario e senza aggravio di spesa per l'utente. In caso di trasferimento interno di un paziente che abbia chiesto la libera professione, l'esercizio della stessa si intende limitato all'Unità Operativa di accoglimento a meno che il paziente non richieda nuovamente di avvalersi dell'esercizio della libera professione anche dei Medici nell'Unità Operativa in cui viene trasferito. In tal caso, previa opportuna informazione sui costi, dovrà essere integrato il deposito cauzionale relativo.

Qualora l'utente non sia in grado di esercitare l'opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o, in mancanza, dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado. Sono escluse, in ogni caso, dall'opzione le prestazioni di Emergenza di Terapia Intensiva, nelle Unità Coronariche e nei Servizi di Rianimazione. Nel caso in cui il paziente chieda consulti a medici dell'ULSS appartenenti a discipline diverse da quella del ricovero, valgono le condizioni tariffarie previste per l'attività libero-professionale ambulatoriale. Qualora il medico cui viene chiesto il consulto non abbia optato per il rapporto esclusivo, la prestazione dovrà comunque essere effettuata e la tariffa sarà incamerata dall'Amministrazione.

## **ART. 31 TARIFFE**

Le tariffe per l'attività libero professionale in regime di ricovero vengono determinate secondo i seguenti criteri:

1. quota pari al 30% della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del S.S.N., qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 28, primo comma, della legge 448/99, ovvero quota pari al 75% della tariffa prevista come sopra, qualora ricorrano le fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo di legge;
2. onorario del dirigente sanitario scelto, comprensivo sia dell'onorario dell'équipe dell'U.O.A. di appartenenza che dei servizi (laboratorio, radiologia, etc.) e degli anestesisti, se richiesti, nonché dell'eventuale personale di supporto;
3. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
4. quota pari al 12,5%, di cui il 4% da attribuire al personale collaborante e addetto all'organizzazione, di cui il 3% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente, e l'8,5% per la copertura dei costi dell'ULSS per l'IRAP;

5. quota connessa all'eventuale scelta di trattamento alberghiero differenziato.

Se il ricovero supera, quanto alla degenza, la media standard regionale, verrà applicata una maggiorazione, per ciascun giorno di ulteriore ricovero, pari ad € 103,29. Tale importo sarà introitato dall'Amministrazione a copertura delle spese generali.

Le tariffe così determinate dovranno essere remunerative dei costi sostenuti dall'ULSS, in relazione ai compensi del libero professionista o dell'équipe e del personale di supporto, ai costi generali, ai costi per i materiali, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.

Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato in libera professione, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, come per i ricoveri ordinari, sono remunerate dalla tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero e, pertanto, non sono soggette ad ulteriore partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica aperta al momento del ricovero.

## **ART. 32 MODALITA' DI RIPARTIZIONE**

In caso di libera-professione svolta in équipe, nella richiesta di autorizzazione della tariffa dovrà essere indicata dal Responsabile del Servizio interessato, e sottoscritta dai componenti, la quota da ripartire fra i singoli componenti che hanno optato per la libera professione intramuraria. In caso di omessa comunicazione da parte dell'équipe circa le modalità di ripartizione dei compensi al suo interno, la quota della tariffa verrà ripartita in parti uguali fra tutti i professionisti componenti l'équipe stessa.

## **ART. 33 ORARIO**

L'attività svolta in regime libero-professionale, di norma, viene rilevata secondo la timbratura funzionale. Qualora l'attività libero-professionale in regime di ricovero venga svolta entro le fasce orarie di ordinaria attività, per esigenze tecniche e funzionali connesse all'organizzazione delle attività aziendali, nella richiesta di autorizzazione dovrà, inoltre, essere indicato l'impegno a rendere l'orario aggiuntivo per il recupero delle ore di servizio dovute per l'attività libero-professionale, da stabilirsi in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa e con il Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero compatibilmente con i piani di lavoro prefissati per l'équipe o il singolo operatore. In particolare, l'attività chirurgica in regime libero-professionale deve essere espletata o in coda alle sedute ordinarie o in sedute operatorie aggiuntive dedicate e pianificate, il tutto in accordo con il Responsabile dell'U.O.A., sentito il

Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero, e comunque deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro.

## **ART. 34 EQUIPE DI LIBERA PROFESSIONE**

Il Responsabile dell'équipe è il Dirigente Sanitario individuato dall'utente per ottenere la prestazione richiesta. Il predetto sanitario procederà, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa, all'individuazione degli altri componenti che faranno parte dell'équipe di libera professione scegliendoli tra il personale medico, dirigente non medico, tecnico ed infermieristico.

La composizione dell'équipe e del personale di supporto dovrà essere comunicata alla Direzione Medica e alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero.

Tutti i Dirigenti Sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di Responsabile di équipe di libera professione. La partecipazione all'équipe, a qualunque titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito della disciplina di titolarità, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento aziendale. In nessun caso possono far parte dell'équipe di libera professione medici non dipendenti dell'ULSS.

Viene riconosciuta al paziente o al suo legale rappresentante la facoltà di scegliere, all'atto del ricovero, anche l'anestesista.

I Dirigenti Medici, afferenti ad un'équipe che svolge attività libero-professionale in costanza di ricovero, che rifiutano di partecipare a detta attività, sono comunque tenuti all'attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale, nei limiti del normale orario di lavoro ed i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell'équipe.

## **TITOLO SETTIMO**

### **ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI CONSULTO E A DOMICILIO**

## **ART. 35 MODALITA' DI ESERCIZIO**

L'attività di consulenza richiesta all'ULSS da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria e delle altre professionalità della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale – quadriennio 1998-2001, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

a) in servizi sanitari di altra ULSS o ente del comparto, mediante

- apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- limiti orari minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili, con l'articolazione dell'orario di lavoro;
  - entità del compenso dovuto al Dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro, e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori dalla struttura di appartenenza;
- b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N. e disciplini:
- durata della convenzione,
  - natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
  - limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
  - entità del compenso;
  - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'ULSS che provvede ad attribuirne il 95% al Dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo all'avvenuto pagamento.

Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa dall'ULSS per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione.

L'attività di consulto è resa esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio. I consulti possono essere prestati sia in favore di pazienti ricoverati all'interno dell'ULSS che all'esterno, qualora richiesti da altra Azienda, Istituzione o enti anche privati, escluse, in ogni caso, le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

L'onorario deve essere riscosso dal dirigente che ha reso la prestazione e versato all'ULSS che provvede ad attribuirne una quota al sanitario stesso, nella misura del 95%, stabilita dai CC.CC.NN.LL. L'onorario non può essere, comunque, inferiore a quello stabilito dai minimi ordinistici.

L'assistito può anche chiedere all'ULSS che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario esistente fra il medico e

l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'ULSS.

L'onorario della prestazione di cui sopra, stabilito nel rispetto dei vincoli ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario dell'ULSS. L'onorario viene versato, entro cinque giorni dalla riscossione all'ULSS, che ne accredita il 95% al Dirigente stesso con la retribuzione del mese successivo.

## **TITOLO OTTAVO**

### **ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN ALTRE STRUTTURE SANITARIE DEL S.S.N. O STRUTTURE NON ACCREDITATE**

#### **ART. 36 MODALITA' DI ESERCIZIO**

Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell'ULSS con le predette aziende e strutture in conformità al presente regolamento aziendale. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall'ULSS con le modalità fissate apposite convenzione che dovrà stabilire:

- il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte;
- l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'ULSS conformemente ai CC.CC.NN.LL.

Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività, la quale ne rilascia la ricevuta su appositi bollettari forniti dall'ULSS. La struttura citata, dedotte le quote di propria spettanza ai sensi della convenzione, versa all' ULSS e al Dirigente le quote di loro competenza con le scadenze previste dalla convenzione.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo, la tariffa viene determinata come segue:

1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto, dipendente dell'ULSS, eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali;
2. quota a copertura dei costi ambulatoriali (locazione degli spazi e dell'eventuale personale di supporto, se garantito dalla struttura

convenzionata, ecc..). Tale quota, che sarà concordata dal dirigente medico autorizzato d'intesa con la struttura privata, non potrà comunque essere inferiore ai corrispondenti costi, per singola prestazione, applicati all'interno dell'ULSS;

3. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
4. quota pari al 10,5%, di cui il 2% da attribuire al personale collaborante e al personale addetto all'organizzazione, di cui l'1% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente, e l'8,5% a copertura dei costi dell'ULSS per l'IRAP.

## **TITOLO NONO**

<b>RIDUZIONE LISTE D'ATTESA</b>
---------------------------------

### **ART. 37 MODALITA' DI ESERCIZIO**

Al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti la riduzione delle liste di attesa, per l'attività istituzionale delle singole specialità, anche in attuazione delle singole disposizioni regionali di cui all'art.3, comma12, del Decreto Legislativo 19/04/1998, n.124, il Direttore Generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipes i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.

Per la progressiva riduzione delle liste d'attesa, il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione:

- a) programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione,
- b) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;
- c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'ULSS.

L'attività professionale di cui al titolo quinto del presente regolamento, resa per conto dell'ULSS, nelle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa. A tali fini nell'autorizzare lo svolgimento dell'attività, l'ULSS valuta l'apporto dato dal singolo dirigente all'attività istituzionale e le concrete possibilità di incidere sui tempi d'attesa. Al fine di ridurre le liste di attesa, oltre che la partecipazione ai proventi ai sensi dell'art.12 del D.P.C.M. 27.03.2000, i contratti aziendali prevedono specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.

Si considerano attività professionali a pagamento richieste da terzi all'ULSS al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, le prestazioni richieste e concordate con i propri dipendenti, ad integrazione delle attività istituzionali, sempre allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico. E' questo un importante strumento dato all'ULSS al fine di fronteggiare le citate situazioni: liste di attesa inaccettabili e carenza di organico in alcune specialità, oltre che per concorrere, attraverso l'acquisizione di ulteriori prestazioni, alla realizzazione di programmi e progetti definiti a livello aziendale.

Condizione necessaria all'utilizzo dello strumento di cui sopra, risulta essere la preliminare negoziazione, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e ai relativi tempi di attesa. Tali volumi devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato, secondo le previsioni degli articoli 16, commi 1, ultimi periodi dei CC.CC.NN.LL. 1998-2001. Il ricorso alle prestazioni integrative di cui trattasi dovrà, comunque, avvenire nel rispetto dei tetti di spesa programmati nel bilancio economico di previsione approvato dalla Regione in sede di visto di congruità.

La fattispecie in argomento configura una particolare ipotesi di attività professionale dalla quale non deriva un introito per l'ULSS, per cui il ricorso alle prestazioni in argomento dovrà comunque avvenire nel rispetto dei tetti di spesa programmata nel bilancio di previsione approvato dalla Regione.

Se le prestazioni si motivano con la carenza di organico, i costi a carico dell'ULSS non dovranno superare quanto già inserito nel bilancio di previsione per il personale, approvato dalla Regione.

A parità di volumi di attività, l'ULSS dovrà ugualmente disporre la riduzione della spesa per le eventuali consulenze svolte in regime di convenzione da dirigenti di altre Aziende o Enti, in misura non inferiore a quella sostenuta per l'acquisto delle prestazioni di cui trattasi.

Nell'ipotesi di ricorso a prestazioni integrative finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, si precisa che, definito a livello regionale il tetto massimo annuale di prestazioni, l'attività derivante dall'acquisizione di prestazioni integrative non è soggetta ai meccanismi di regressione tariffaria.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo, i costi a carico dell'ULSS si quantificano come segue:

1. Onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali.

2. Quota a copertura dei costi generali (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature ,ecc) pari al:
  - 20,5%, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente sanitario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino la sola visita;
  - 36,5%, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente sanitario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino visita + prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio o sole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
3. Quota pari al 4% da attribuire al personale collaborante e addetto all'organizzazione, di cui il 3% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente.

## **TITOLO DECIMO**

<b>ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>
---

### **ART. 38 MODALITA' DI ESERCIZIO**

L'attività professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria operante nel Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità e l'offerta complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Per la sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente, sia di prestazioni richieste da parte dell'ULSS, ad integrazione delle attività istituzionali secondo l'art.2, comma 5, del DPCM 27.3.2000. In ambedue le tipologie, l'attività l.p. può essere resa sia in forma individuale che in forma d'équipe, anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico, e amministrativo del comparto.

L'attività libero-professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari dell'ULSS svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun Dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente dal Direttore Generale dell'ULSS, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto del richiedente ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali sulla base dell'effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato.

La libera professione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali d'affezione per quanto concerne l'assistenza zoiatrica da parte dei Medici Veterinari ;o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D.Lg.vo 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori da parte dei Medici Competenti, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei Medici Certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall'art.15 quinquies, comma 2, lettera d), del D.Lg.vo n.502 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni, a parità di complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali , né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza , o può essere autorizzata dal Direttore Generale, secondo le procedure previste nell'art.5, comma 4, dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale (D.P.C.M. 27.03.2000), in una disciplina equipollente, purché l'interessato sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

Il Direttore Generale può altresì autorizzare, con la stessa procedura, l'espletamento dell'attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l'interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima ( ad es. per il medico competente quelli indicati nell'art. 2, comma 1,lett. d),del D.lgs.19.9.1994, n. 626)o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta.

Se detta attività viene svolta all'interno delle strutture dell'ULSS, la tariffa viene determinata come segue :

1. onorario del dirigente medico o veterinario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali.
2. quota a copertura dei costi generali (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, ecc....) pari al:
  - 20,5%, di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente medico o veterinario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino la sola visita;

- 36,5% , di cui l'8,5% per l'IRAP, dell'onorario del dirigente medico o veterinario nel caso le prestazioni libero professionali riguardino visita + prestazioni di diagnostica strumentale e/o di laboratorio o sole prestazioni di diagnostica strumentale e/o di laboratorio;
  - 3. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
  - 4. quota pari al 4% da attribuire al personale collaborante e addetto all'organizzazione, di cui il 3% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente.
- Nel caso di attività libero - professionale svolta dai veterinari, alle voci sopra descritte vanno aggiunte :
- 5. quota pari al 2% ,calcolata sugli importi di cui ai punti 1,2,3 e 4, per ritenute ENPAV
  - 6. quota pari al 20% ,calcolata sugli importi di cui ai punti 1,2,3,4, e 5, per IVA, in quanto dovuta.

Se, invece, detta attività viene svolta fuori delle strutture dell'ULSS, la tariffa viene determinata come segue:

- 1. onorario del dirigente medico o veterinario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto, dipendente dell'ULSS, eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali. L'onorario viene fissato dall'Amministrazione in accordo con il dirigente stesso;
- 2. quota a copertura dei costi ambulatoriali (locazione degli spazi e dell'eventuale personale di supporto, se garantito dalla struttura convenzionata, ecc.). Tale quota, che sarà concordata dal dirigente medico o veterinario autorizzato d'intesa con la struttura privata, non potrà comunque essere inferiore ai corrispondenti costi, per singola prestazione, applicati all'interno dell'ULSS;
- 3. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- 4. quota pari al 10,5%, di cui il 2% da attribuire al personale collaborante e al personale addetto all'organizzazione, di cui l'1% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente, e l'8,5% a copertura dei costi dell'ULSS per l'IRAP.

Nel caso di attività libero - professionale svolta dai veterinari, alle voci sopra descritte vanno aggiunte :

- 5. quota pari al 2% , calcolata sugli importi di cui ai punti 1,2,3 e 4, per ritenute ENPAV
- 6. quota pari al 20%, calcolata sugli importi di cui ai punti 1,2,3,4, e 5, per IVA, in quanto dovuta.

## TITOLO UNDICESIMO

<b>ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN QUALITA' DI SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO O MEDICO COMPETENTE</b>
---

### ART. 39 MODALITA' DI ESERCIZIO

L'attività libero-professionale in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente esercitata nell'ambito delle attività previste dal Decreto Legislativo 626/1994, viene svolta dai medici, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti all'attività di prevenzione di cui all'art.59 dei C.C.N.L. 1998/2001-Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

L'attività viene svolta negli ambulatori delle ditte richiedenti, quindi all'esterno della struttura ULSS, per il pieno adempimento della legge 626/94.

Per gli adempimenti della stessa legge 626, secondo la fattispecie sopra evidenziata, possono essere autorizzati anche altri specialisti, quali appartenenti alle discipline di laboratorio analisi, ORL, oculistica.

Per tale tipologia di attività libero professionale, le tariffe vengono determinate come segue:

1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione, comprensivo della quota di remunerazione del personale di supporto, dipendente dell'ULSS, eventualmente partecipante. L'onorario deve altresì essere comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali;
2. quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
3. quota pari al 10,5%, di cui il 2% da attribuire al personale collaborante e al personale addetto all'organizzazione, di cui l'1% al personale non dirigente e l'1% al personale dirigente, e l'8,5% a copertura dei costi dell'ULSS per l'IRAP.

## TITOLO DODICESIMO

<b>ATTIVITA' DIVERSE DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE</b>
--

### ART. 40 MODALITA' DI ESERCIZIO

Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dal D.P.C.M 27 marzo 2000 e dai CC.CC.NN.LL. vigenti , ancorché

comportino la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni presso enti e ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art.5, comma 2, del decreto Legislativo 278/1998 e alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla Legge 295/1990);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi.
- e) partecipazioni ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'ULSS della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7, dell'art 72, della Legge 448/1998 e possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'ULSS, ai sensi dell'art.58, comma 7, del Decreto Legislativo 03.02..1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso, vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

## **TITOLO TREDICESIMO**

<b>NORMA FINALE</b>
---------------------

### **ART. 41 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E RINVIO**

Il presente regolamento ha validità dalla data della approvazione con provvedimento del Direttore Generale e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni con successivo apposito atto deliberativo.

Le parti si impegnano comunque a verificare la validità ed opportunità delle clausole del regolamento con cadenza annuale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia di attività libero-professionale intramuraria.

Arzignano lì,

Letto, confermato e sottoscritto:

PER L'AZIENDA U.L.S.S N.5

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

(x) modificato/integrato con deliberazione n. 325 del 16.06.2005